

TRASMESSA AL CO.RE.CO
I L 23 DIC 1997
PROT N. 16209

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 96 DEL 19/12/1997

Allegati N. 2

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI
E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE**

L'anno Milleenovecentonovantasette e questo di **diciannove** del mese di **Dicembre alle ore 16:55** nella Sala Consiliare si è riunito, in seduta **Ordinaria**, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e con le formalità stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale. All'appello risultano presenti, su n.20 Consiglieri assegnati, oltre al Sindaco, i sigg.ri:

REGINI PAOLO	Sindaco	Presente
CIAMPALINI EBE	Presidente	Presente
SALERNO PATRIZIA	Consigliere	Presente
BAGLIONI SERGIO	Consigliere	Presente
PISINO VINCENZO	Consigliere	Assente
BICCHIERAI TITO	Consigliere	Assente
BARNINI MARIO	Consigliere	Presente
MATTEOLI ENRICO	Consigliere	Assente
SIMONCINI CARLO	Consigliere	Presente
CINCI ADONELLA	Consigliere	Presente
MASI MASSIMO	Consigliere	Assente
GIGLIOLI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
BRACALI STEFANIA	Consigliere	Presente
BARBIERI STEFANIA	Consigliere	Assente
VIANI TIMOTEO	Consigliere	Assente
BETTI PAOLO	Consigliere	Assente
CANTINI ROMANELLO	Consigliere	Presente
PETRI ANDREA	Consigliere	Presente
SASSETTI DANIELE	Consigliere	Presente
VENTURI GIOVANNI	Consigliere	Presente
SUPPA SABINO	Consigliere	Assente

Presenti N. 13

Assenti N. 8

Presiede l'adunanza la Presidente Sig.ra CIAMPALINI EBE

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati: **GIGLIOLI MARIA CRISTINA, PETRI ANDREA e SIMONCINI CARLO.**

Sono presenti alla seduta gli Assessori: **LOTTI LUIGI, CAPPELLI MARIO,**

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. **SALOMI AURELIO**, che provvede alla redazione del presente verbale
(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Essendo in precedenza entrati in aula i consiglieri Pisino, Matteoli, Viani e Masi ed essendo usciti Venturi e Salerno, i presenti risultano essere n. 15.

Udita la relazione del Sindaco ed uditi gli interventi dei Consiglieri Cantini Romanello, Baglioni Sergio e Simoncini Carlo (depositati agli atti registrati su nastro magnetico);

Il Consiglio Comunale

Visto il Capo I del Decreto Legislativo n.507, in data 15/11/1993, concernente la "revisione ad armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni";

Dato atto, ai fini del disposto dell'art.2 del D.Lgs. n.507/1993, che la popolazione residente in questo Comune, riferita al 31/12/1991, risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, di n.17.131 abitanti, per cui il Comune appartiene alla classe IV (quarta);

Visto l'art.3 dello stesso D.Lgs. n.507/1993 che disciplina, fra l'altro l'adozione del regolamento;

Visto lo schema del nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, predisposto dal competente ufficio, e composto da n. 51 articoli ;

Atteso che sullo schema di regolamento e' stato acquisito il parere della Commissione Consiliare competente in materia;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell 'art.53 L.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Delibera

1 . di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa il: " REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI", composto di n. 51 articoli, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:

2 . di stabilire che con l'approvazione del nuovo Regolamento e' abrogata la normativa approvata dal Consiglio Comunale in data 29/06/1994 n.79.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.

del

SOMMARIO

TITOLO I^A PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione e classificazione del Comune
- Art. 3 - Criteri per la formazione del Piano Generale degli impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni

TITOLO II IMPOSTA DI PUBBLICITA'

- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico
- Art. 7 - Tipologia degli impianti e dei mezzi pubblicitari
- Art. 8 - Qualità degli impianti e forme di pubblicità
- Art. 9 - Limitazioni forme di pubblicità
- Art. 10 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi
- Art. 11 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 12 - Dimensioni dei cartelli pubblicitari
- Art. 13 - Ubicazione lungo le strade
- Art. 14 - Pubblicità sui veicoli
- Art. 15 - Pubblicità fonica
- Art. 16 - Procedure per ottenere l'autorizzazione alla installazione degli impianti
- Art. 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 18 - Modalità effettuazione pubblicità varia
- Art. 19 - Targhette di identificazione
- Art. 20 - Vigilanza
- Art. 21 - Adattamento alle forme di pubblicità esistenti
- Art. 22 - Soggetto passivo dell'imposta
- Art. 23 - Obbligo della dichiarazione
- Art. 24 - Casi di omessa dichiarazione

TITOLO III AFFISSIONI

- Art. 25 - Principi generali
- Art. 26 - Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni
- Art. 27 - Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni
- Art. 28 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni
- Art. 29 - Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 30 - Autorizzazione per le affissioni dirette
- Art. 31 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 32 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 33 - Annullamento della commissione

TITOLO IV MODALITA' DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 34 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 35 - Pagamento dell'imposta
- Art. 36 - Pagamento del diritto
- Art. 37 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
- Art. 38 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 39 - Bollettari di riscossione necessari alla gestione
- Art. 40 - Registri necessari per la gestione dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni
- Art. 41 - Tariffe
- Art. 42 - Riduzioni e esenzioni dall'imposta
- Art. 43 - Riduzione del Diritto
- Art. 44 - Esenzioni dal diritto
- Art. 45 - Gestione del Servizio
- Art. 46 - Funzionario Responsabile
- Art. 47 - Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 48 - Contenzioso

TITOLO V SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 49 - Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 50 - Sanzioni Amministrative
- Art. 51 - Norme Finali

TITOLO I^

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, nonché l'espletamento del relativo servizio.

Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni in conformità a quanto disposto dal capo I del D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e dalle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze, che si intendono espressamente richiamate.

ART. 2

Ambito territoriale di applicazione e classificazione del Comune

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all' art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) Dal Capo I del D. Lgs. 15.11.93 n. 507;
- b) Dall'art. 23 del d. lgs 30.04.92 n. 285 modificato dall'art.13 del D.Lgs. 0.09.93 n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 modificati dagli art. 37 al 48 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610;
- d) dall' art. 14 della legge 29.06.39 n. 1497;
- e) dall' art. 22 della legge 01.06.39 n. 1089;
- f) dalla legge 18.03.59 n. 132 e dall'art. 10 della L. 05.12.86 n. 856;
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

In conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15.11.93 n.507 il Comune di Castelfiorentino, appartiene alla **IV CLASSE** avuto riguardo che la popolazione residente al 31.12.95 ammonta a n.16.943 unita' (ultima pubblicazione/1997 Annuario Statistico I.S.T.A.T. - Tav. 1/11 Anno 1995) .

ART . 3

Criteri per la formazione del Piano Generale degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni.

Le pubblicità esterne e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di Questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari, da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e dal presente regolamento.

Il piano generale delle pubbliche affissioni e impianti pubblicitari e' articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

La Giunta Comunale approva con apposite deliberazioni il piano generale degli impianti pubblicitari ed i suoi aggiornamenti.

Alla formazione del piano provvede l'Ufficio Urbanistica con la collaborazione dell'Ufficio Polizia Municipale.

Criteri per la redazione del suddetto piano sono i seguenti:

- l'Analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;

- Individuazione della quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti in ogni quartiere, zona o frazione;

- Individuazione dei punti per la collocazione degli impianti pubblicitari ed impianti per la Pubblica Amministrazione, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285, del D. Lgs 16.12.92 n. 495 (Regolamento esecutivo Nuovo Codice della Strada), e loro successive integrazioni e modificazioni.

- Caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e rispettosi dei valori architettonici e urbanistici.

- Individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapedonale.

- Individuazione dei posti per la installazione di frecce segnaletiche, di aziende, imprese, etc...

Il piano verrà esaminato preliminarmente dalla Commissione Edilizia comunale e dalla Consiliare Commissione Urbanistica.

Il piano dovrà prevedere modalità, operatori e tempi per la realizzazione delle installazioni previste. Tale realizzazione potrà iniziare dopo l'esecutività della delibera di approvazione del piano Generale.

T I T O L O II

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

ART. 4

Presupposto dell'Imposta

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all' imposta di pubblicità prevista dal presente regolamento.

ART. 5

Definizioni

Ferme restando le disposizioni degli art. 5 e 18 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 per "Pubblicità" si intende la diffusione di messaggi effettuati a cura diretta degli interessati, con proprie attrezzature e apparecchiature indicate negli artt. 12, 13, 14 e 15 del citato D. Lgs..

Per "affissioni Pubbliche" si intendono le esposizioni di manifesti, avvisi o fotografie effettuati normalmente a cura del Comune o dei suoi aventi causa in spazi di proprietà o riservati al Comune stesso.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari, si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1,3,5,6,7 e 8 dell'art.47 del regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e sue successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

Agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3^ dell'art. 12 del D. Lgs. 507/93, si applica l'imposta di pubblicità.

ART. 6

Luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo

eserciti un diritto o una potesta' .

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi , ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART . 7

Tipologia degli impianti e dei mezzi pubblicitari

Fatti salvi, gli spazi esistenti riconosciuti conformi nella quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in conformità alle norme indicate all'art.2 ed in sintonia ai criteri di cui all'art. 3, nel caso di necessità di ampliamento degli stessi, il Comune od il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- Standardi;
- Pannelli monofacciali su muro;
- Pannelli bifacciali su montanti;
- Bacheche a muro o su montanti con chiusura in vetro;
- Colonnine;
- Cavalletti bifacciali;
- Fermate bus;
- Protezioni pedonali;

Le caratteristiche tecniche degli stessi, saranno determinate dall'Ufficio Urbanistica

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15.11.93 n.507 in:

- a) Pubblicita' ordinaria;
- b) Pubblicita' effettuata con veicoli;
- c) Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) Pubblicita' varia.

La "**pubblicita' ordinaria**" e' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

E' compresa nella "**pubblicita' ordinaria**" la pubblicita' mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

La "pubblicità effettuata con veicoli" solo quando non contrasta con il C.d.S. è distinta come appresso:

- Pubblicita' visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "Pubblicità ordinaria con veicoli";

- Pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicita' con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicita' con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con d.p.r. 16.12.92 n. 495 come modificato dall'art.49 del D.P.R. 610/1996.

La pubblicita' con "**pannelli luminosi**" e' effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicita' predetta puo' essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II. Non puo' essere autorizzata nei casi espressamente vietati dal C.d.S..

E' compresa fra la "**pubblicita' con proiezioni**" la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La "**pubblicita' varia**" comprende:

- la pubblicita' effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicita' con striscioni";

- la pubblicita' effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicita' da aeromobili";

- la pubblicita' eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicita' con palloni frenati";

- la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicita' in forma ambulante"

- la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicita' fonica" consentita solo per motivi di pubblico interesse o in campagna elettorale, nel rispetto comunque delle leggi e regolamenti vigenti in materia di rumori

ART . 8

Qualità degli impianti e forme di pubblicità

In ogni caso gli impianti per la effettuazione della pubblicità dovranno essere realizzati con materiali durevoli e non deperibili che peraltro si presentino esteticamente adeguati alle caratteristiche architettoniche ove avviene la installazione.

La pubblicità sonora di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 507/93, e' consentita nei limiti massimi di esposizione.

ART . 9

Limitazioni forme di pubblicità

La pubblicità sonora di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 507/93, e' consentita nei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

ART . 10

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera e' regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della autorizzazione di cui all' art. 16 del presente regolamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, la quale in ogni caso non puo' essere quella di disco e di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potra' comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

Per le strade e piazze fuori dai centri abitati il bordo inferiore di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

L..

Nei centri abitati non e' prescritta tale disposizione dalla legge e pertanto sarai disposto singolarmente caso per caso pur nella salvaguardia di assicurare condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. I segni orizzontali reclamistici ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Le installazioni a bandiera possono essere consentite anche in forma di pannello monofacciale o bifacciale a condizione che si presentino traforate onde consentire una minore resistenza ai venti.

In ogni caso la responsabilita'di eventuali danni causati a terzi o a cose di proprieta' di terzi.

ART. 11

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade non possono avere luce ne' intermittente ne' di colore rosso, ne' di intensita' luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non puo'essere quella di disco e di triangolo.

La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e farmacie.

ART. 12

Dimensioni dei cartelli pubblicitari

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal presente regolamento, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 (sei) metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati; se installati entro i centri abitati le limitazioni dimensionali suddette sono ridotte.

Peraltro la loro installazione dovra' avvenire in maniera tale da non impedire la visibilita' della segnaletica stradale o di altri cartelli di interesse pubblico, quali indicazioni di servizi pubblici, fermate di mezzi di linea i quali dovranno essere visibili da una distanza nel senso di marcia, di almeno venti metri.

ART. 13

Ubicazione lungo le strade

L'ubicazione lungo le strade è consentita nel rispetto dell'art.41 del D.P.R. 610/1996.

ART. 14

Pubblicita' sui veicoli

La pubblicita' sui veicoli e' consentita nel rispetto dell'art.47 del D.P.R. 610/1996.

ART. 15

Pubblicita' fonica

La pubblicità fonica effettuata con gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori sulle strade e' consentita, solo agli utenti autorizzati dal Sindaco e con gli orari prescritti dall'art. 59 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada cosi' come sostituito dall'art.49 DPR 610/1996.

La pubblicita' fonica e' consentita, previa autorizzazione del Sindaco o prefettizia qualora la pubblicità interessi un ambito corrispondente a piu' territori comunali, da candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.

La pubblicita' fonica è vietata per motivi di salvaguardia del decoro e della tranquillita' di luoghi particolari, nelle strade indicate nella planimetria in scala da 1:5000 allegata al presente regolamento.

ART. 16

Procedure per ottenere l'autorizzazione alla installazione degli impianti

L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento e' sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dai regolamenti edilizi e di polizia urbana.

L'autorizzazione ad eseguire pubblicita' dovrà risultare da atto scritto.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario preposto con le modalita' e le procedure previste dall'art. 53 del D.P.R.495/92, modificato dall'art. 43 del D.P.R. 610/96, ai sensi delle disposizioni sulla circolazione

stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico, storico e delle bellezze naturali.

Per l'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade ed in vista di esse, l'autorizzazione sarà rilasciata, sempre ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 modificato dall'art. 43 del D.P.R. 610/96, dai seguenti Enti:

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;

c) per le strade regionali, provinciali, comunali e proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

d) per le strade militari dal comando territoriale competente

Ai sensi dell'art. 2 della legge 07.08.90 n. 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1^e è fissato in 60 giorni, qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

Per l'installazione dei supporti fissi necessari per le forme pubblicitarie di cui al presente regolamento dovrà comunque essere rilasciata dall'ufficio Urbanistica del Comune una autorizzazione edilizia ai sensi delle leggi urbanistiche e del regolamento edilizio in vigore. Tale autorizzazione edilizia potrà essere rilasciata, per semplicità procedurale, con lo stesso atto della autorizzazione relativa alla forma pubblicitaria.

ART.17

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;

b) di effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 406, comma 1, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza

prevista all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonche' di striscioni, locandine e standardi, nei casi previsti dall'art.51 comma 9 del regolamento di attuazione del Codice stradale, di provvedere alla rimozione degli stessi entro 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART . 18

Modalità effettuazione pubblicità varia

Relativamente alla pubblicità varia di cui all'art. 15 del D. Lgs.507/93 valgono i seguenti principi:

-La pubblicità effettuata con aeromobili o palloni frenati è soggetta al pagamento della relativa imposta ove il mezzo pubblicitario insista sul territorio comunale comprese le fasce marittime che siano limitrofe a detto territorio.

-La distribuzione di volantini o il lancio degli oggetti resta subordinato al rispetto del regolamento comunale di Polizia Urbana. Ove tale regolamento non lo consenta in tutto o su parte del territorio comunale detta attività non potrà essere autorizzata.

ART . 19

Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- Amministrazione che autorizza;
- Soggetto titolare;
- Numero dell'autorizzazione;
- Progressività chilometrica del punto di installazione;
- Data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART . 20

Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità e sulla corretta posa in opera, tale da garantire la stabilità, e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Il personale di cui sopra è tenuto altresì a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione, che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

ART. 21

Adattamento alle forme di pubblicità esistenti

I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime occorre provvedere, a cura e a spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede per ogni lato della marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti con l'autorizzazione originaria.

ART. 22

Soggetto passivo dell'imposta

Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità .

ART. 23

Obbligo della dichiarazione

Prima di iniziare la pubblicita' l'interessato e' tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 24

Casi di omessa dichiarazione

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicita' di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n.507/93, la pubblicita' si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

T I T O L O III

A F F I S S I O N I

ART . 25

Principi Generali

E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18 comma 2, del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

ART. 26

Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni

In applicazione all'art. 19 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507, ai fini della solidarieta' del pagamento del relativo diritto per colui "nell' interesse del quale il servizio e' richiesto" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il cui prodotto viene a essere reclamizzato.

ART. 27

Quantita' delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni

La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale sara' comunque non inferiore al mq. 204 pari a mq. 12 per ogni 1000 abitanti su una popolazione di n. 16.943 abitanti al 31/12/96 arrotondati a n. 17.000, come previsto dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs. N.507/93.

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione determinera' l'ulteriore superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 28

Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

In esecuzione della previsione di cui all'art. 3 comma 3[^] del D. Lgs. 15/11/93 n.507, gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche individuati al precedente art. 3 sono suddivisi nelle seguenti percentuali:

- | | |
|--|------|
| a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica.... . | % 30 |
| b)spazi per affissioni di natura commerciale..... | % 65 |
| c)spazi destinati a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.... | % 5 |

Quanto alla ubicazione dei medesimi, compatibilmente con le dimensioni dei singoli spazi destinati alle affissioni, questi dovranno essere possibilmente suddivisi percentualmente secondo le categorie di cui al comma precedente. Gli spazi per le affissioni mortuarie di cui al punto a) saranno tenuti separati.

ART. 29

Spazi privati per le affissioni dirette

Gli spazi di cui all'art. 28 comma 1[^], letto c) dovranno essere

usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale e culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, o canoni di concessione.

ART . 30

Autorizzazione per le affissioni dirette

L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati all'Ufficio Comunale preposto, e unitamente alla domanda dovranno essere allegate:

a)- copia della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b)-relazione sulle caratteristiche dell'impianto:

c)-planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d)- disegno dell'impianto;

e)- documentazione fotografica della zona di installazione.

L'autorizzazione, sarà rilasciata dal personale preposto dell'Ufficio Urbanistica.

ART. 31

Modalità per le pubbliche affissioni

1 - Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2 - La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata seguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3 - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il

Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4 - La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

5 - Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6 - Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7 - Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8 - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9 - Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10 - Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11 - Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12 - Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 32

Consegna del materiale da affiggere

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART . 33

Annullamento della commissione

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti, dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 31, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 31.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 31 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto d'archivio comunale.

TITOLO IV

MODALITA' DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 34

Modalita' di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un mezzo pubblicitario.

Tutte le maggiorazioni e le riduzioni di tariffa previste dal decreto legislativo e dal presente regolamento si applicano singolarmente sulla tariffa base.

ART. 35

Pagamento dell'imposta

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all' anno solare 1'

imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l' imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell' imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28.01.88 n. 431 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l' avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l' art. 2752, comma 4 del Codice Civile.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento , ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può richiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 36

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all' art. 9 del D.Lgs. 507/93.

Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art.9 del D.Lgs507/93 .

ART. 37

Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o in godimento al Comune, indipendentemente dalla natura demaniale o patrimoniale dei beni, insieme alla corresponsione della imposta di pubblicità deve essere corrisposta anche la tassa di occupazione spazi a aree pubbliche.

A tal proposito il committente deve presentare dichiarazione di denuncia mediante l' apposito modulo messo a disposizione dall' ufficio.

Quest' ultimo provvederà a curarne la riscossione in conformità all' art. 50 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e darne comunicazione al relativo responsabile, mediante invio della denuncia.

ART . 38

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART.39

Bollettari di riscossione necessari alla gestione

Fermo restando la disposizione di cui all'art. 9 e 19 del D.Lgs.507/93 in ordine alle modalita' di riscossione della imposta di pubblicita' e dei diritti delle pubbliche affissioni, i bollettari occorrenti per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni non avente carattere commerciale, devono essere conformi a quanto disposto dal decreto 26.04.94 e antecedentemente alla loro utilizzazione devono, essere bollati e vidimati dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Essi dovranno essere conservati presso la gestione per la durata di 10 anni. In caso di gestione in concessione al termine della stessa dovranno essere depositati entro 30 giorni al Comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di verbale di consegna.

Per la stessa durata dovranno essere conservate presso gli uffici tutti i documenti in ordine alla gestione contabile dell'imposta emanate in relazione al disposto art. 35, comma 4 del D. Lgs. 507/93 con decreto del 26.04.94.

ART. 40

Registri necessari per la gestione dell'imposta di pubblicita' e delle pubbliche affissioni

Indipendentemente dalla forma prescelta per la gestione del servizio, l'ufficio incaricato deve tenere obbligatoriamente i seguenti registri:

- un registro per le riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;

- un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi;

- un registro di carico dei bollettari previsti dall'art. 2 del decreto 26.04.94, sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco;

Tutti i registri prima della loro utilizzazione saranno vidimati dal Responsabile del Servizio Finanziario, e Vi annoterà il numero delle pagine di cui si compongono.

ART. 41

Tariffe

Per ogni forma di pubblicita' e per il servizio delle pubbliche affissioni e' dovuta al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta e un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15.11.93 n. 507, con atto del competente organo comunale.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui e' affidato il servizio sulla pubblicita' e le pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART . 42

Riduzioni e esenzioni dall'imposta

L'applicazione delle riduzioni sono quelle previste dall'art. 16 e le esenzioni quelle dell'art. 17 del D. Lgs 507/93.

ART . 43

Riduzione del Diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e'ridotta alla meta':

a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 44 del regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per annunci mortuari.

ART. 44

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;

c) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

e) ogni altro manifesto la cui affissione e' obbligatoria per legge;

f) i manifesti concernenti corsi scolastici professionali gratuiti, regolarmente autorizzati;

ART.45

Gestione del Servizio

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale e potra' essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari Direzione Centrale per la Fiscalita' locale del Ministero delle Finanze prevista dall'art.32 del D. Lgs. 507/ 93.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione determinerà la forma di gestione. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione, sarà approvato, rispettivamente lo schema di contratto e il capitolato d'oneri.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15.11.93 n. 507.

ART. 46

Funzionario Responsabile

In caso di gestione diretta del servizio il funzionario responsabile della gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni cui attribuire le funzioni e i poteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. 507/93, deve essere scelto fra il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, in rispetto dei profili professionali e delle mansioni di cui all'accordo di lavoro per il personale degli enti locali.

Il Comune provvederà a comunicare al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle affissioni, spettano al concessionario.

ART.47

Gestione contabile delle somme riscosse

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 del D. Lgs. 507/93 con il Decreto del Ministero delle Finanze del 26.04.94 e loro eventuali modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo, sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 48

Contenzioso

Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto del D.Lgs. 31.12.92 n. 546 recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.91 n. 413" e sue integrazioni e modificazioni.

T I T O L O V

SANZIONI E NORME FINALI

ART. 49

Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui agli art. 23, si applica oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20 per cento dell' imposta il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora previsti dalla normativa vigente, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 50

Sanzioni Amministrative

1. Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste per la rettifica e l'accertamento d'ufficio.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, non che ,dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro in quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordiananza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all'art. 3.

ART. 51

Norme Finali

Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione Comunale contrarie e incompatibili con il presente regolamento che entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento.

E' abrogato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni deliberato con atto del Consiglio Comunale n.79 del 29.01.1994.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15.11.93 n. 507, nonche' alle speciali norme legislative in materia.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio/Servizio: **UFF. ENTRATE E TRIBUTI**

Proposta n. **20**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE
AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA (ART. 55 L.
142/90)

FAVOREVOLE CONTRARIO

Li

IL RAGIONIERE CAPO

ESPRESSIONI PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 142/90

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE CONTRARIO

Li **16/12/1997**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO/SERVIZIO

F.to TADDEI PAOLA

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE CONTRARIO

Li **18/12/1997**

IL RAGIONIERE CAPO

F.to PREITE ANTONIO

DELIBERAZIONE N. **96** DEL **19/12/1997**